
LEGGE REGIONALE 25 febbraio 2000, n. 14

PROMOZIONE DELL'ACCESSO AL LAVORO DELLE PERSONE DISABILIE SVANTAGGIATE ⁽¹⁾

Legge abrogata da art. 50 L.R. 1 agosto 2005 n. 17

Note

1 . Ai sensi del comma 3 dell'art. art. 50 L.R. 1 agosto 2005 n. 17, fino all'approvazione dei criteri e delle modalità di cui al precedente art. 17 comma 3 della legge stessa, continuano ad applicarsi le disposizioni dettate, in materia, dalla Giunta regionale in attuazione della presente legge